



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 24/CS** **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 124/AA al N. 134/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 124/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 238 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Giacomo FORASTIERO e della società US CASTELLUCCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIACOMO FORASTIERO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Castelluccio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito, e comunque non impedito, che venisse leso l'onore, il prestigio e il decoro propri della terna arbitrale che ha diretto la gara *Matera Grumentum – Castelluccio* (Campionato di Eccellenza) del 24.10.21 e dell'A.I.A., con la pubblicazione del comunicato stampa sulla pagina facebook ufficiale della società dallo stesso rappresentata, contenente le seguenti dichiarazioni, riprese in data 25.10.2021 sulla testata giornalistica "I AM CALCIO" (nell'articolo "Furia Castelluccio dopo la partita col Matera G.: il comunicato"): *"compagine biancazzurra nettamente favorita da una terna arbitrale assolutamente in mala fede e non all'altezza", "l'U.S. è al lavoro per denunciare lo scempio vissuto oggi alle autorità competenti", ed infine "ennesima farsa di campionato deciso ancor prima di iniziare con le squadre di vertice che fanno la voce grossa dietro le quinte a dispetto delle altre compagini. Pretendiamo rispetto e l'attuale classe arbitrale lucana non è esente da questo richiamo dovendo fare il più delle volte il mea culpa per prestazioni non all'altezza neanche della seconda categoria"*;

US CASTELLUCCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato come presidente dotato di poteri di rappresentanza il sig. Giacomo Forastiero;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giacomo FORASTIERO in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società US CASTELLUCCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giacomo FORASTIERO e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società US CASTELLUCCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 125/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 157 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Stefano CANU e della società ASD CARBONIA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO CANU, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Carbonia Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art 94 ter, comma 13, delle NOIF, nonché dell'art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti del tecnico Marco Mariotti - UEFA PRO, eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con lodo n.130.01 del 15/07/2021, pubblicato con C.U. n. 4/2021 (trasmesso alla predetta società A.S.D. Carbonia Calcio tramite messaggio di posta elettronica certificata in data 21/07/2021), nel termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso;

ASD CARBONIA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano CANU in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CARBONIA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano CANU, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per la società ASD CARBONIA CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 126/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 767 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Andrea TARDINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea TARDINO, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Assistente Arbitro Can A-B, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'articolo 40, comma 3, lettere a) e c) del Regolamento AIA, in relazione alla corretta applicazione delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari" e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/20, per non aver eseguito il tampone preliminare alla gara *Parma – Hellas Verona* del 04/10/20, nonché per aver presentato una richiesta di rimborso all'AIA, relativamente alle spese sostenute per l'esecuzione del predetto test, basata su una dichiarazione mendace, In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'articolo 40, comma 3, lettere a) e c) del Regolamento AIA, in relazione alla corretta applicazione delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/20 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver eseguito i tamponi preliminari alle gare *Benevento – Genoa* del 20/12/20; *Torino – Hellas Verona* del 06/01/21, *Sassuolo – Parma* del 17/01/21, *Cittadella – Cosenza* del 09/02/21; *Pisa - Empoli* del 20/02/21; *Atalanta – Crotone* del 03/03/21; *Reggina – Monza* del 13/03/21; *Parma – Genoa* del 19/03/21; *Cittadella – Reggina* del 05/04/21; *Bologna – Spezia* del 18/04/21, nonché per aver presentato una richiesta di rimborso all'AIA, relativamente alle spese sostenute per l'esecuzione dei predetti test, basata su una dichiarazione mendace;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dal Sig. Andrea TARDINO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 12 (dodici) mesi di inibizione per il Sig. Andrea TARDINO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 127/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 4 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Domenico Carlo LICO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO CARLO LICO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 4, delle NOIF, in quanto durante la stagione 2017-2018 ha svolto attività con la società ASD VIBO CALCIO A5, nonostante fosse già tesserato con la Società ASD REAL VIBO con funzioni di Dirigente e allenatore, con licenza UEFA B;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico Carlo LICO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Domenico Carlo LICO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 128/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 816 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo DUECENTO, Roberto FARAONE e Pietro VITTORIETTI e della società ASD TIEFFE CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO DUECENTO, all'epoca dei fatti calciatore minorenni tesserato con la società ASD Calcio Ciccio Galeoto, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi allenato, presso i campi Sole utilizzati dalla società Tieffe Club, sotto le direttive dell'allenatore Sig. Vittorietti Pietro (riconducibile alla soc. Tieffe Club), durante i mesi di febbraio-marzo 2021, ovvero nel periodo in cui era tesserato con la società ASD Calcio Ciccio Galeoto e privo di nulla osta rilasciato dalla predetta società di tesseramento;

ROBERTO FARAONE, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore della società ASD TIEFFE CLUB, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito e comunque non impedito, al segretario di fatto della società ASD Tieffe Club, sig. Pietro Vittorietti (allenatore di base, cod. n. 119.084), di tenere, nei mesi di febbraio-marzo 2021, allenamenti al calciatore minorenni Duecento Vincenzo propedeutici al tesseramento dello stesso calciatore nella stagione sportiva 2021-2022 per la ASD Tieffe Club, presso i campi Sole utilizzati dalla società ASD Tieffe Club nel periodo in cui il calciatore era tesserato con la società ASD Calcio Ciccio Galeoto e privo di nulla osta rilasciato dalla predetta società di tesseramento. Per aver, inoltre, consentito al sig. Vittorietti Pietro di svolgere le funzioni di segretario di fatto della società Tieffe Club, in difetto di richiesta di sospensione al Settore Tecnico;

PIETRO VITTORIETTI, allenatore di base all'epoca dei fatti segretario di fatto della società ASD Tieffe Club e comunque soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D Tieffe Club, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 37, comma 1, 35, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere tenuto, nei mesi di febbraio-marzo 2021, allenamenti al calciatore minorenni Duecento Vincenzo, propedeutici al tesseramento dello stesso calciatore nella stagione sportiva 2021-2022 per la ASD Tieffe Club, presso i campi Sole utilizzati dalla società ASD Tieffe Club nel periodo in cui il calciatore era tesserato con la società ASD Calcio Ciccio Galeoto e privo di nulla osta rilasciato dalla predetta società di tesseramento. Per aver, inoltre, svolto le

funzioni di segretario di fatto della società Tieffe Club, in difetto di richiesta di sospensione al Settore Tecnico;

ASD TIEFFE CLUB, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Vincenzo DUECENTO e Pietro VITTORIETTI, e dal Sig. Roberto FARAONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD TIEFFE CLUB;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Vincenzo DUECENTO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Pietro VITTORIETTI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Roberto FARAONE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD TIEFFE CLUB;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 129/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 244 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore AVALLONE e Mattia COLLAUTO avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE AVALLONE, dirigente tesserato della società US Salernitana 1919 s.r.l. con mansioni di “team manager” (dirigente accompagnatore uff. nella distinta della partita), in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere pronunciato, nel contestare un fallo di gioco nel corso della gara *Venezia - Salernitana* del 26 ottobre 2021, al 19mo minuto del secondo tempo e per tre volte, espressione blasfema;

MATTIA COLLAUTO, tesserato della società Venezia FC s.r.l. in qualità di direttore sportivo, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere pronunciato - al termine della gara *Venezia - Salernitana* del 26 ottobre 2021, al rientro delle squadre negli spogliatoi e nel corso di un diverbio con un tesserato della Salernitana - per tre volte espressione blasfema;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Salvatore AVALLONE e Mattia COLLAUTO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore AVALLONE, e di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Mattia COLLAUTO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 130/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 65 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Antonio GARGIULO e della società CSDS NAPOLI UNITED, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO GARGIULO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della CSDS Napoli United, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. e 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società CSDS Napoli United, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Madera Massimiliano, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara CSDS Napoli United – ASD Real Cesarea del 9.6.2021, valevole per la Coppa Regionale Under 16;

CSDS NAPOLI UNITED, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio GARGIULO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CSDS NAPOLI UNITED;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio GARGIULO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società CSDS NAPOLI UNITED nella stagione sportiva 2021/2022;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Marco Brunelli**

**IL PRESIDENTE**

**Gabriele Gravina**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 131/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 17 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Pasquale DI SANTO, Carmine SALERNO, Emanuele ZIMBILE e della società ASD FC SABAUDIA avente ad oggetto la seguente condotta:

PASQUALE DI SANTO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. F.C. Sabaudia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39, lettera g) del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art. 1, let. C) del Comunicato Ufficiale Settore Giovanile e Scolastico n. 1 per la Stagione Sportiva 2020/2021, per aver fatto svolgere l'attività di allenatore della squadra appartenente alla categoria "Esordienti" dell'A.S.D. F.C. Sabaudia ad un tecnico abilitato come "Allenatore Uefa b", il Sig. Zimbile Emanuele, senza tesserarlo per la predetta società e per avere, in qualità di Presidente della Società A.S.D. F.C. Sabaudia, svolto la funzione di allenatore delle squadre delle categorie "primi calci", "piccoli amici" e "Esordienti" pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 lettera g) del Regolamento del Settore Tecnico ovvero della qualifica di Preparatore Atletico di cui all'art 29 del Regolamento del Settore Tecnico;

CARMINE SALERNO, all'epoca dei fatti dirigente dell'A.S.D. F.C. Sabaudia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto la funzione di Allenatore delle squadre della categoria "Pulcini" dell'A.S.D. F.C. Sabaudia, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 lettera g) del Regolamento del Settore Tecnico ovvero della qualifica di Preparatore Atletico ai sensi di cui all'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico;

EMANUELE ZIMBILE, allenatore Uefa B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, all'epoca dei fatti Vice Presidente dell'A.S.D. F.C. Sabaudia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 33 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto attività di Allenatore delle squadre appartenenti alla categorie "Primi calci", "Piccoli amici", "Pulcini" e "Esordienti" dell'A.S.D. F.C. Sabaudia, pur non essendo tesserato per la stessa società;

ASD FC SABAUDIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale

appartenevano i soggetti tesserati al momento della commissione dei fatti o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra specificata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig.ri Pasquale DI SANTO in proprio, e in qualità di legale rappresentante per conto della società ASD FC SABAUDIA e dei Sig.ri Carmine SALERNO ed Emanuele ZIMBILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale DI SANTO, di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Carmine SALERNO, di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. per il Sig. Emanuele ZIMBILE e di € 300,00 (trecento/00) per la società ASD FC SABAUDIA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 132AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 77 pf 21/22 adottato nei confronti della Sig.ra Doris ZEUDI e della società SSDARL CITTADELLA WOMAN, avente ad oggetto la seguente condotta:

DORIS ZEUDI, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società SSDARL Cittadella Women, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuta meno ai principi di lealtà, correttezza e probità avendo sottoscritto con la calciatrice Sig.ra Alice Zuanti un pre-contratto di tesseramento per la stagione sportiva successiva, in pendenza di tesseramento della stessa con la società ASD Venezia FC Femminile;

SSDARL CITTADELLA WOMAN, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dalla sig.ra Doris Zeudi, così come riportati nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Doris ZUEDEI e dal Sig. Tancredi DE POLI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL CITTADELLA WOMAN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per la Sig.ra Doris ZEUDI, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società SSDARL CITTADELLA WOMAN;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 133/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 70 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni ANNUNZIATA, Giovanni Luca CIFINELLI e Ciro IOIME, e della società ASD FC FENIX, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI ANNUNZIATA, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore ufficiale della società ASD F.C. Fenix, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara *S.C.D. Promotion – ASD F.C. Fenix* del 5.6.2021, valevole per la Coppa Regionale Under 16 Maschile, sottoscritto la distinta di gara della ASD F.C. Fenix consegnata all'arbitro, nella quale è indicato il calciatore Ciro Ioime, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento di tale calciatore;

GIOVANNI LUCA CIFINELLI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD F.C. Fenix, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. e 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD F.C. Fenix, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Ciro Ioime nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara *S.C.D. Promotion – ASD F.C. Fenix* del 5.6.2021, valevole per la Coppa Regionale Under 16 Maschile;

CIRO IOIME, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato della ASD F.C. Fenix e comunque soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale all'interno e nell'interesse della società appena citata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 39, comma 1, e all'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara *S.C.D. Promotion – ASD F.C. Fenix* del 5.6.2021, valevole per la Coppa Regionale Under 16 Maschile, nelle fila della ASD F.C. Fenix, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

ASD FC FENIX, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra specificati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni ANNUNZIATA e Ciro IOIME, e dal Sig. Giovanni Luca

CIFINELLI in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FC FENIX;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giovanni ANNUNZIATA, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giovanni Luca CIFINELLO, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Ciro IOIME, e di € 200,00 (duecento) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società ASD FC FENIX;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 134/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 3 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Riccardo LATTANZIO, Andrea PETTA e Filippo STOLFI, e della società US BITONTO CALCIO SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

RICCARDO LATTANZIO, giocatore della Società Bitonto Calcio all'epoca dei fatti, sia in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia per essersi reso responsabile di condotta gravemente antisportiva di cui all'art. 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver, in occasione della gara disputatasi il 13 giugno 2021, valevole per la 34a giornata di campionato di Serie D – Girone H, proferito nei confronti dei giocatori avversari, tesserati per la Società Città di Fasano, frasi quali “siete venuti qui per fare la guerra” o “che avete nella testa”;

ANDREA PETTA, giocatore della Società Bitonto Calcio all'epoca dei fatti, sia in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia per essersi reso responsabile di condotta violenta di cui all'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, poiché, in occasione della gara disputatasi il 13 giugno 2021, valevole per la 34a giornata di campionato di Serie D – Girone H, ha stretto la mano intorno al collo del calciatore avversario Alessio Amoruso e, immediatamente dopo, ha sferrato, quantomeno, un pugno al portiere avversario Dario Suma;

FILIPPO STOLFI, dirigente accompagnatore della Società Bitonto Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per la violazione delle linee guida dettate dalle “Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile” stagione sportiva 2020 - 2021 e successivi aggiornamenti e chiarimenti, per aver ordinato di chiudere il cancello dal quale, alla fine del primo tempo, in occasione della gara disputatasi il 13 giugno 2021, valevole per la 34a giornata di campionato di Serie D – Girone H, sarebbe dovuta uscire la squadra ospitante, onde evitare contatti ravvicinati con gli avversari e conseguenti assembramenti, determinando così un potenziale pericolo di natura sanitaria;

US BITONTO CALCIO SRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i soggetti sopra indicati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dai Sig.ri Riccardo LATTANZIO, Andrea PETTA e Filippo STOLFI, e dalla società US BITONTO CALCIO SRL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Riccardo LATTANZIO, di 30 (trenta) giorni di squalifica e € 500,00 (cinquecento) di ammenda per il Sig. Andrea PETTA, di 35 (trentacinque) giorni di inibizione per il Sig. Filippo STOLFI, e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per la società US BITONTO CALCIO SRL;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina